



Etichettatura di composizione a livello Nazionale

Le regole di etichettatura
Composizione
Il quadro Normativo Europeo

Brescia
25/11/2016
e
28/11/2016

Relatore:
Giampiero Colombo

IL PASSATO A LIVELLO NAZIONALE



- ❑ **Legge n. 883/73** - Disciplina delle denominazioni e delle etichettature dei prodotti tessili.
 - ***Sono stati abrogati gli articoli da 1 a 13.***

- ❑ **D.P.R. 515/76** – Regolamento di esecuzione della legge 883/73, sulla etichettatura dei prodotti tessili.
Sono stati abrogati gli articoli 2, 3, 4, 6/1° c., 11,12, 13 e 14.

- ❑ **Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 194**, attuazione della Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile
 - **Decreto 19 ottobre 1999**, attuazione della direttiva 97/37/CE, recante adattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II della direttiva 96/74/CE sulle denominazioni del settore tessile
 - **Decreto 1 dicembre 2004**, recepimento della direttiva 2004/34/CE della Commissione, che adegua al progresso tecnico gli allegati I e II della direttiva 96/74/CE, sulle denominazioni del settore tessile (modifica con nuovo recepimento, Decreto 24 gennaio 2008)
 - **Decreto 21 marzo 2007**, recepimento della direttiva 2006/3/CE della Commissione, che adegua al progresso tecnico gli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulle denominazioni del settore tessile.
 - **Decreto 24 gennaio 2008** attuazione delle direttive n. 2007/3/CE [n. 2007/4/CE e n. 2004/34/CE sui tessuti].
 - **Decreto 2 agosto 2010** recepimento della direttiva 2009/121/CE della Commissione che modifica gli allegati I e V della direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile.
- **La legge nazionale è costituita da un testo generale e da quattro allegati.**

- ❑ **D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 102 e ss.** - recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza generale dei prodotti.



IL PASSATO A LIVELLO EUROPEO (disposizioni transitorie)



Direttiva 2008/121/CE Del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 14 gennaio 2009 relativa alle denominazioni del settore tessile (rifusione)

è costituita da un testo generale e da cinque allegati.

Allegato I – Tabella delle fibre tessili: numero progressivo, denominazione, descrizione

Allegato II - Nomi di cui all'articolo 5, paragrafo 1 (lana vergine)

Allegato III – Prodotti che non possono essere assogettati all'obbligo di etichettatura: attualmente sono riconosciuti 43 prodotti [es. feltri, articoli in materia tessile da viaggio, tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno]

Allegato IV – Prodotti per cui è obbligatoria soltanto una etichettatura o stampigliatura globale (e non del singolo pezzo): attualmente sono riconosciuti 19 prodotti [es. strofinacci per pulizia, fazzoletti, bavaglini]

Allegato V – Tassi commerciali da impiegare per il calcolo della massa delle fibre contenute in un prodotto tessile [es. lane pettinate 18,25%; poliestere 1,50%]

Direttiva 2009/121/CE della Commissione del 14 settembre 2009

che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati I e V della direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile (**inserimento nuova fibra: melammina – posizione 48**)

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

REG. 1007/11

REG. 286/12



**Regolamento (UE) n. 1007/2011
del 27 settembre 2011**

**Regolamento Delegato (UE) n.
286/2012
del 27 gennaio 2012**

nell'allegato I è aggiunta la seguente riga 49:
«49 polipropilene/poliammide a due componenti ...»

Regolamento (UE) 1007/2011 - è costituito da un testo generale e da nove allegati.

Allegato I - Elenco delle denominazioni delle fibre tessili: numero progressivo, denominazione, descrizione (di cui all'articolo 5)

Allegato II - Requisiti minimi concernenti un fascicolo tecnico da allegare alla domanda di nuova denominazione di fibra tessile (di cui all'articolo 6)

Allegato III - Denominazioni (di cui all'articolo 8, paragrafo 1 - lana vergine o lana di tosa)

Allegato IV - Disposizioni speciali relative all'etichettatura e al contrassegno di taluni prodotti tessili (di cui all'articolo 13)

Allegato V - Prodotti tessili senza obbligo di etichettatura o contrassegno (di cui all'articolo 17, paragrafo 2) –

42 voci [Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte, cerniere, tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno ad esempio]

Allegato VI - Prodotti per cui è obbligatoria soltanto una etichettatura globale (di cui all'articolo 17, paragrafo 3) - 19 voci [strofinacci per pulizia, fazzoletti, bavaglini ad esempio]

Allegato VII - Elementi di cui non si tiene conto per la determinazione della composizione fibrosa (di cui all'articolo 19, paragrafo 2) [fili e nastri elastici aggiunti in punti specifici e limitati del prodotto ad esempio]

Allegato VIII - Metodi di Prova

Allegato IX - Tassi commerciali da impiegare per il calcolo della massa delle fibre contenute in un prodotto tessile



Campo di Applicazione Articolo 2

Il **Regolamento CE 27 settembre 2011, n. 1007** in vigore dal 8 maggio 2012 definisce **prodotti tessili** i prodotti che, allo stato grezzo, semilavorato, lavorato, semimanufatto, manufatto, semi-confezionato o confezionato, **sono esclusivamente composti da fibre tessili** (es. lana, cotone, lino, ecc.), qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.

Sono assimilati ai prodotti tessili:

- i prodotti le cui fibre tessili costituiscono **almeno l'80% in peso**;
- i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscono almeno l'80% in peso;
- le parti tessili dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti, dei rivestimenti di materassi, dei rivestimenti degli articoli da campeggio, purchè tali parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso di tali strati superiori o rivestimenti;
- i prodotti tessili e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti per calzature e guanti;

tutti i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.



Campo di Applicazione Articolo 2

Il **Regolamento** non si applica a:

- i prodotti dati in lavorazione a lavoratori a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso;
- i prodotti confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi;
- i prodotti che sono in transito nel nostro paese, sotto controllo doganale, ma destinati a mercati esteri;
- i prodotti destinati alla vendita in paesi extra CE, per i quali devono essere rispettate le norme in uso nel paese di destinazione;
- i prodotti elencati nell'allegato V del Regolamento (CE) 27 settembre 2011, n. 1007



ALLEGATO V

ALLEGATO VI

La norma europea dispone inoltre che per i prodotti tessili compresi nell'allegato VI del Regolamento è sufficiente un'etichettatura globale.

Obblighi di etichettatura o contrassegni (Articolo 15)

All'immissione di un prodotto sul mercato il **fabbricante** garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute.

[«fabbricante» una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio]

Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, l'**importatore** garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute.

[«importatore» una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo]



Obblighi di etichettatura o contrassegni (Articolo 15)

Un **distributore** è **considerato fabbricante** ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto.

All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il **distributore garantisce** che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato previsto dalla legge.

[«distributore» una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto]

Requisiti generali relativi alla messa a disposizione sul mercato di prodotti tessili (Articolo 4)

I prodotti tessili sono messi a disposizione sul mercato a condizione che siano **etichettati, contrassegnati o accompagnati da documenti commerciali** in conformità al presente regolamento.



Etichette

Denominazioni delle fibre tessili (Articolo 5)

1 - Per la descrizione della composizione fibrosa nelle etichette e nel contrassegno di prodotti tessili **sono utilizzate solo le denominazioni di fibre tessili elencate nell'allegato I.** (nota: *cashmere* e non più *kashmir*)

2 - L'impiego delle denominazioni elencate nell'allegato I è riservato alle fibre tessili la cui natura corrisponde alla descrizione contenuta in tale allegato.

È vietato l'impiego delle denominazioni elencate nell'allegato I per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale, sia a titolo di radice, sia in forma di aggettivo.

E' vietato l'impiego della denominazione «seta» per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre

ALLEGATO I

Nota: non fare riferimento alle norme volontarie UNI ISO 2076:2004, ISO 2076:2010 (in discussione anche al CEN), ISO 6938:1984, UNI ISO 6938:1987

Domande di nuove denominazioni di fibre tessili (Articolo 6)

Qualunque fabbricante o persona che agisce per suo conto **può chiedere alla Commissione di aggiungere una nuova denominazione di fibra tessile** all'elenco che figura nell'allegato I.

La domanda è accompagnata da un **fascicolo tecnico compilato conformemente all'allegato II** (denominazione, definizione, identificazione, metodi di identificazione qualitativi e quantitativi e relativi dati sperimentali, campioni rappresentativi, processo di produzione, interesse per i consumatori)

Etichette



Prodotti puri (Articolo 7)

- Un prodotto tessile può essere definito con il termine "100%", "puro" o "tutto" se **composto interamente da una stessa fibra tessile.**

Esempio: cotone 100%, tutto cotone, puro cotone

- Sui prodotti dichiarati puri è **ammessa la presenza di "fibre estranee" pari a:**
 - **2%**, se giustificata da motivi tecnici e non risulta da aggiunta sistematica
 - **5%**, in caso di prodotti ottenuti con ciclo cardato

Prodotti di lana vergine o lana di tosa (Articolo 8)

- Un prodotto tessile può essere etichettato o contrassegnato "**lana vergine**" o "lana di tosa" purché sia composto esclusivamente di una fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito o trattata in modo diverso dal "necessario".
- La denominazione si può usare **anche per mischie se:** la quantità di lana non è inferiore al 25% e in caso di mischia intima la lana è mischiata solo con un'altra fibra. **E' obbligatoria l'indicazione della composizione percentuale completa.**
- Sui prodotti dichiarati "lana vergine" o "lana di tosa" è **ammessa la presenza di "fibre estranee" pari a:**
 - **0,3 %**, se giustificata da motivi tecnici e non risulta da aggiunta sistematica

Etichette



Prodotti tessili composti da più fibre (Articolo 9)

Un prodotto tessile reca l'indicazione sull'etichetta o il contrassegno della **denominazione** e della **percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto in ordine decrescente**.

Poliestere 50% - Cotone 30% - Acrilica 20%
(corretta)

Cotone 30% - Poliestere 50% - Acrilica 20%
(errata, non in ordine decrescente)

Poliestere 50% - Cotone 30%
(errata, vanno indicate tutte le fibre - cfr. deroghe)

Prodotti tessili composti da più fibre (Articolo 9 - deroga)

I prodotti che comportano un **ordito di puro cotone** e una **trama di puro lino** e nei quali la percentuale in **lino** è pari **almeno al 40%** del peso totale del tessuto sbizzimato, possono essere designati con la denominazione **"misto lino"** completata **obbligatoriamente** dalla composizione.

"Ordito puro cotone – trama puro lino"

Etichette



Prodotti tessili composti da più fibre (Articolo 9 - deroga)

Una fibra che rappresenta fino al 5 % del peso totale del prodotto tessile o fibre che rappresentano collettivamente fino al 15 % del peso totale del prodotto tessile possono, qualora non possano essere facilmente identificate al momento della fabbricazione, essere indicate con i termini «Altre fibre», immediatamente preceduti o seguiti dalla loro percentuale totale in peso.

Esempio (altre fibre)

Prodotto composto da cotone 85%, poliestere 5%, acrilica 5% e viscosa 5%

Cotone 85% - Altre fibre 15% (etichetta corretta)

Prodotti tessili composti da più fibre (Articolo 9 - deroga)

Per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare al momento della fabbricazione sull'etichetta o sul contrassegno possono essere utilizzati i termini "fibre varie" o "composizione tessile non determinata".

In deroga le fibre non ancora elencate nell'allegato I possono essere designate con i termini "altre fibre" immediatamente preceduti o seguiti dalla loro percentuale complessiva in peso.



Etichette



Fibre decorative e fibre a effetto antistatico (Articolo 10)

Possono non essere menzionate in etichetta
(sia per prodotti puri che prodotti composti da più fibre):

- Le fibre isolabili, visibili e puramente decorative che non superino il 7% del peso totale del prodotto finito[frange e pizzi per esempio].
- Le fibre metalliche e altre fibre incorporate nel tessile con lo scopo di dare un effetto antistatico che non superino il 2% del peso totale del prodotto finito.

Prodotti tessili a più componenti (Articolo 11)

- Se il prodotto è composto da più parti di differente composizione fibrosa, deve riportare un'etichetta indicante la composizione di ciascuna delle parti che lo costituiscono.
- Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali.
- Due o più prodotti tessili che hanno la stessa composizione fibrosa e costituiscono normalmente un insieme inseparabile possono recare una sola etichetta o un solo contrassegno.

Etichette



Prodotti tessili contenenti parti non tessili di origine animale (Articolo 12)

1. La presenza di parti non tessili di origine animale nei prodotti tessili è indicata con la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato.
1. L'etichettatura o il contrassegno non sono fuorvianti e sono presentati in modo che il consumatore possa facilmente comprenderli.

Non sono obbligatorie ulteriori precisazioni sulla tipologia della componente di origine animale


Applicazione a tutti i componenti del prodotto, accessori compresi (bottoni, inserti, imbottiture in piuma)



Etichette

Etichettatura e contrassegno di prodotti tessili elencati nell'Allegato IV (Articolo 13)




Prodotti	Etichettatura e contrassegno
<p>1. Per i seguenti articoli di corsetteria</p> 	<p>La composizione fibrosa è indicata sull'etichetta e sul contrassegno dichiarando la composizione dell'intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sotto elencate</p>
<p>a) reggiseni</p>	<p>tessuto esterno e interno della superficie delle coppe e della parte posteriore</p>
<p>b) corsetti e guaine</p>	<p>parti anteriori, posteriori e laterali</p>
<p>c) busti interi</p>	<p>tessuto esterno ed interno della superficie delle coppe, parti anteriori, posteriori e laterali</p>
Prodotti	Etichettatura e contrassegno
<p>2. altri articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al punto precedente</p>	<p>La composizione in fibre è data indicando la composizione globale del prodotto oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti dei prodotti. L'etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10 % del peso totale del prodotto</p>
<p>3. tutti i prodotti di corsetteria</p>	<p>L'etichettatura e il contrassegno separati delle varie parti di detti articoli di corsetteria sono tali che il consumatore può agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le indicazioni che figurano sull'etichetta o sul contrassegno</p>

Etichette

Etichettatura e contrassegno di prodotti tessili elencati nell'Allegato IV (Articolo 13)



Prodotti	Etichettatura e contrassegno
4. Prodotti tessili sottoposti al procedimento di corrosione	La composizione fibrosa è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposte a procedimento di corrosione. Tali parti devono essere designate singolarmente.
5. Prodotti tessili ricamati 	La composizione fibrosa è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella dei filati utilizzati per il ricamo. Tali parti devono essere designate singolarmente. L'etichettatura o il contrassegno sono obbligatori solo per le parti ricamate che comprendono almeno il 10 % della superficie del prodotto.
6. Fili costituiti da un'anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse, messe a disposizione sul mercato, come tali, ai consumatori	La composizione fibrosa è data per l'insieme del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione dell'anima e del rivestimento. Tali parti devono essere designate singolarmente.
7. Prodotti tessili di velluto e di felpa o simili	La composizione fibrosa è data per l'insieme del prodotto e, ove questi prodotti presentino un tessuto di fondo e uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, può essere indicata separatamente per queste due parti. Tali parti devono essere designate singolarmente.
8. Rivestimenti per pavimenti e tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse	La composizione fibrosa può essere data per il solo strato di usura, che deve essere designato singolarmente.

Etichette



Etichettatura e contrassegni (Articolo 14)

1. I prodotti tessili sono etichettati o contrassegnati al fine di indicare la loro composizione fibrosa ogni volta che sono messi a disposizione sul mercato.

L'etichettatura e il contrassegno dei prodotti tessili sono durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; nel caso si tratti di un'etichetta, questa è saldamente fissata.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le etichette o i contrassegni possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento quando i prodotti sono forniti agli operatori economici nella catena di fornitura o quando sono consegnati in esecuzione di un ordine di un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

3. Le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 sono indicate chiaramente nei documenti commerciali d'accompagnamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Non si possono utilizzare abbreviazioni ad eccezione di codici meccanografici o qualora le abbreviazioni siano definite da norme internazionali, purché nel medesimo documento commerciale ne sia spiegato il significato.

Impiego delle denominazioni delle fibre tessili e delle descrizioni della composizione fibrosa (*Articolo 16*)

Esiste un obbligo di chiarezza e quindi: nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni le descrizioni devono essere facilmente leggibili, visibili e chiare e scritte con caratteri uniformi.

Tali informazioni sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato per via elettronica.

Marchi di fabbrica o ragioni sociali **possono** essere indicati immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa (se un marchio di fabbrica o una ragione sociale contiene, a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo, una denominazione delle fibre tessili o una denominazione che può ingenerare confusione con essa, tale marchio o ragione sociale **deve** essere indicato immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa).

L'etichetta o il contrassegno sono redatti **nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro sul cui territorio i prodotti tessili sono messi a disposizione del consumatore**, a meno che lo Stato membro interessato disponga altrimenti



Deroghe *(Articolo 17)*

Non è richiesta l'indicazione delle denominazioni delle fibre tessili o della composizione fibrosa sulle etichette e sui contrassegni dei prodotti tessili elencati nell'allegato V (42 voci).

Quando i prodotti tessili di cui all'allegato VI sono dello stesso tipo e della stessa composizione fibrosa, possono essere messi a disposizione sul mercato raggruppati sotto un'etichetta globale (19 voci).

La composizione fibrosa dei prodotti tessili venduti a metraggio può figurare sulla pezza o sul rotolo messo a disposizione sul mercato.

I prodotti tessili di cui ai paragrafi precedenti sono messi a disposizione sul mercato in modo tale che ogni acquirente della catena della fornitura, consumatore compreso, sia informato.

Tolleranze (Articolo 20)

Oltre le percentuali di "fibre estranee" (2% - 5% - 0,3%) è ammessa una "tolleranza di fabbricazione" del **3%** (nel caso di prodotti tessili composti da più fibre), riferita al peso totale delle fibre indicate in etichetta, tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall'analisi.

Ai fini delle analisi le tolleranze sono calcolate separatamente.

Per prodotti tessili particolari la cui tecnica di fabbricazione richiede tolleranze superiori a quelle indicate nei paragrafi 2 e 3, la Commissione può ammettere tolleranze superiori. Prima dell'immissione del prodotto tessile sul mercato il fabbricante presenta una domanda di autorizzazione della Commissione indicante sufficienti ragioni e prove delle circostanze eccezionali di fabbricazione. L'autorizzazione può essere concessa solo in casi eccezionali e allorché il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni.

Frequently Asked Questions (FAQs) on Regulation (EU) No 1008/2011 on textile names and related labelling and marking of textile products

3.2 Article 20(3) of Regulation (EU) No 1007/2011 states: that 'a manufacturing tolerance of 3 % shall be permitted between the stated fibre composition and the percentages obtained from analysis'. How should this tolerance be interpreted?

Labelling or marking must correctly state the name and percentage by weight of all constituent fibres in ascending order (Article 9). A manufacturing tolerance of 3% refers to the percentage difference between the actual weight, as measured during manufacturing checks, and the weight shown on the label or marking (Article 20(3)). For an item labelled 30 % 'fibre x' and 70 % 'fibre y', the deviation registered should be understood as being within the range of 30 ± 0.9 for 'fibre x' and 70 ± 2.1 for 'fibre y'.

Estratto importante

Elementi di cui non si tiene conto per la determinazione della composizione fibrosa (*Allegato VII*)

a) Tutti i prodotti tessili

- i) parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordure e paramonture che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, **fili e nastri elastici aggiunti in punti specifici e limitati del prodotto** e, alle condizioni previste all'articolo 10, fibre visibili e isolabili a scopo decorativo e fibre ad effetto antistatico
- ii) materie grasse, leganti, cariche, appretti, prodotti di impregnazione, prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonché altri prodotti per il trattamento dei tessuti

Elementi di cui non si tiene conto per la determinazione della composizione fibrosa (*Allegato VII*)

b) Rivestimenti per pavimenti e per i tappeti

Tutti gli elementi che non costituiscono lo strato di usura

c) Tessuti destinati al rivestimento di mobili

Orditi e trame di legamento e d'imbottitura che non fanno parte dello strato di usura

d) Tendaggi

Orditi e trame di legamento e d'imbottitura che non fanno parte del diritto della stoffa

e) Calzini

Fili elastici supplementari utilizzati alla caviglia e fili d'ispessimento e rinforzo della punta e del tallone

Elementi di cui non si tiene conto per la determinazione della composizione fibrosa (*Allegato VII*)

f) Collant

Fili elastici supplementari utilizzati in vita e fili d'ispessimento e rinforzo della punta e del tallone (*si considerano solo le fibre presenti nella gamba e nel corpino escludendo il cinturino e il tassello*)

g) Prodotti tessili diversi da quelli delle lettere da b) a f)

Supporti, ispessimenti e rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e unione a meno che sostituiscano la trama e/o l'ordito del tessuto, **imbottiture che non hanno funzione isolante** e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, fodere

Ai fini della presente disposizione:

i) non sono considerati come supporti da eliminare i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini

ii) s'intendono per «ispessimenti e rinforzi» i fili o i tessuti aggiunti in punti specifici e limitate del prodotto tessile al fine di rinforzarli o di conferire loro rigidità e spessore

Disposizioni transitorie

Il Regolamento (UE) 1007/2011

abroga la Direttiva 2008/121/CE [denominazioni del settore tessile (rifusione)]

[e la Direttiva 73/44/CEE (quantitativa ternarie) e la Direttiva 96/73/CE (quantitativa binarie)]

- **Disposizioni transitorie:** i prodotti tessili conformi alla Direttiva 2008/121/CE e **immessi sul mercato prima dell'8 maggio 2012** possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato **fino al 9 novembre 2014**

- Entrata in vigore del Regolamento (UE) 1007/2011: il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ("fatto" 27 settembre 2011 – "pubblicato" 18 ottobre 2011).

Il Regolamento e il Regolamento Delegato si applicano a decorrere dall'8 maggio 2012.

Disposizioni transitorie

Etichette (più fibre)

Un prodotto tessile composto da una o più fibre, di cui **una rappresenti almeno l'85%** in peso, **può** essere etichettato:

"minimo 85%" seguita dalla denominazione della fibra.

Esempio

(prodotto costituito da poliestere 90% e viscosa 10%)

poliestere 90% **oppure** poliestere minimo 85%

oppure

poliestere 90% viscosa 10%

Un prodotto tessile composto da una o più fibre **nessuna delle quali raggiunga l'85%** del peso totale **deve** recare l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggior percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre costituenti il prodotto, **in ordine decrescente di peso**, con o senza indicazione delle loro percentuali in peso.

Esempio

(prodotto costituito da:

Cotone 30%, Poliestere 50 % e Acrilica 20%)

poliestere 50% - cotone 30% - acrilica



Disposizioni transitorie

Etichette (altre composizioni)

L'insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10% del peso del prodotto, può essere indicato con l'espressione "altre fibre". Tuttavia qualora venga specificata la denominazione di una fibra che sostituisca meno del 10% della composizione si dovrà indicare la composizione percentuale completa.



Riassumendo

Prodotti tessili

L'etichettatura e presentazione dei prodotti tessili è disciplinata, a partire dall'8 maggio 2012 dal regolamento UE n.1007/2011 (che abroga le direttive 73/44/CEE, 96/73/CEE e 2008/121/CE).

I prodotti tessili immessi in commercio prima dell'8 maggio 2012 e conformi alla previgente normativa possono essere messi a disposizione sul mercato fino al 9 novembre 2014.

In tutta l'Unione Europea i prodotti tessili per essere posti in vendita al consumatore finale devono riportare un contrassegno o un'etichetta saldamente fissata che indichi:

L'etichetta indica:

- la composizione fibrosa;
- l'eventuale presenza di parti non tessili di origine animale;
- il responsabile della immissione in commercio;

Composizione fibrosa

sulle etichette deve essere obbligatoriamente riportata la composizione fibrosa del prodotto utilizzando le denominazioni delle **fibre elencate nell'allegato I del Regolamento UE n.1007/2011**.

Le stesse devono essere riportate:

in lingua italiana;

per esteso (non sono ammesse sigle o abbreviazioni);

con caratteri tipografici leggibili e chiaramente visibili;

in ordine decrescente di peso;

Presenza di parti non tessili

l'eventuale presenza di parti non tessili di origine animale (per es.pelliccia, pelle, avorio) deve essere indicata obbligatoriamente con la seguente frase

" Contiene parti non tessili di origine animale".

Non è necessario specificare la parte di origine animale ma se lo si fa utilizzando termini quali pelle, pelliccia, cuoio bisogna applicare la Legge 8 gennaio 2013.

Il responsabile dell'immissione in commercio

Il codice del Consumo (all'art. 104 D.Lgs n.206/2005) prescrive espressamente che siano riportati: l'indicazione dell'identità e degli estremi del produttore (denominazione, ragione sociale, marchio registrato dell'azienda, indirizzo) il riferimento al tipo di prodotto (codice identificativo) o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte. Argomento correlato alla tracciabilità del prodotto é quello dell'origine. Su tale argomento é utile consultare la guida e soprattutto il sito dell'agenzia delle dogane.

Documenti commerciali

Le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose devono essere indicate chiaramente nei documenti commerciali di accompagnamento.

Nelle fasi antecedenti la vendita al consumatore finale, l'etichetta può essere sostituita dai documenti commerciali che devono riportare i dati e le denominazioni fibrose previste all'allegato I. E' ammesso l'utilizzo di abbreviazioni tramite l'utilizzo di un codice meccanografico purché sullo stesso documento ne sia spiegato il significato commerciale.

Obblighi degli operatori

Fabbricante e importatore

Il fabbricante all'atto dell'immissione di un prodotto sul mercato garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute. In particolare, queste devono essere facilmente leggibili, visibili, chiare e con caratteri uniformi, anche per quanto riguarda la dimensione e lo stile. Se il fabbricante non è stabilito nella UE, tali incombenze ricadono sulla figura dell'importatore

Distributore


All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato.

***N.B:** il distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato col proprio nome o marchio di fabbrica , vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto.*

Etichettatura di manutenzione a livello Europeo

La normativa: UNI EN ISO 3758/2012

Simboli e prove: corretta applicazione e selezione in funzione della composizione e della destinazione d'uso del prodotto



Etichettatura di manutenzione
Legislazione di riferimento – Il passato

Legge n.126 del 10 aprile 1991
Norme per l'informazione del consumatore
(art. 1, comma 1, lettera e)

stabilisce che "i prodotti o le confezioni dei prodotti, destinate al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, devono riportare in lingua italiana indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto".

Etichettatura di manutenzione
Legislazione di riferimento – Il passato

Decreto Ministeriale n.101 del 8 febbraio 1997 Regolamento di attuazione della Legge 10 aprile 1991, n.126, recante norme per l'informazione del consumatore art. 12, comma 1

precisa che "devono essere fornite al consumatore **chiare ed esaurienti istruzioni per l'uso del prodotto** qualora esse siano necessarie per la sua corretta fruizione. Dette istruzioni, ove possibile, devono essere accompagnate da disegni ed esemplificazioni pratiche".

Etichettatura di manutenzione

*Legislazione di riferimento – **Il passato***

Nota del 3 luglio 2000 n. 008458 della Commissione Europea:

- non esiste sul piano comunitario una normativa che regoli la problematica e compete agli Stati Membri, ove lo ritengano opportuno, dotarsi di misure che rispettino, comunque, le norme del mercato interno
- non rientra nei programmi della Commissione l'armonizzazione delle pratiche esistenti in alcuni Stati Membri

Sollecitazione del 6 febbraio 2001 della CNA al Ministero dell'Industria per assumere una posizione ufficiale per il settore tessile in accordo con il quadro legislativo.

Etichettatura di manutenzione

*Legislazione di riferimento – **Il passato***

Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato Circolare n.1251027 del 7 febbraio 2001 in materia di etichettatura e manutenzione dei capi d'abbigliamento

- definisce che le disposizioni della legge n.126:1991 siano da applicarsi anche alle informazioni sulla manutenzione dei capi di abbigliamento
- prende atto che la maggioranza degli operatori del settore tessile utilizza i simboli grafici dell'etichetta di manutenzione previsti dalla norma europea EN 23758:1993

Etichettatura di manutenzione

*Legislazione di riferimento – **Il presente***

Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
"Codice del consumo, a norma dell'articolo 7
della legge 29 luglio 2003, n. 229"
[riassetto delle disposizioni vigenti in materia
di tutela dei consumatori]

Recepisce:

Legge n.126 del 10 aprile 1991; Decreto Ministeriale n.101 del 8 febbraio 1997

Sono esclusi dall'applicazione:

Prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.

Etichettatura di manutenzione

*Legislazione di riferimento – **Il presente***

Le Conclusioni

Nessuna Direttiva e Nessun Regolamento Europeo ha modificato le leggi nazionali preesistenti alla costituzione dell'Unione Europea

In **Italia** l'applicazione dell'etichettatura di manutenzione sui prodotti del settore tessile abbigliamento moda **non è obbligatoria** **(non lo è mai stata).**

In ogni caso quando l'etichetta viene applicata deve essere corretta e rispondente alle caratteristiche prestazionali del prodotto.

In **Unione Europea** era ed è obbligatoria in: Austria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia...

Etichettatura di manutenzione

La Norma di riferimento (volontaria)

UNI EN ISO 3758/2012

La norma a livello internazionale: ISO 3758:2012

- il sistema di etichettatura e i segni grafici sono di proprietà di GINETEX [Groupment International d' Etiquetage pour l'Entretien de Textiles] che ne concede l'uso agli organismi nazionali e all'ISO [International Organization for Standardization]
- i criteri generali del sistema sono: utilizzo per ragioni di costi di un numero limitato di scelte e simboli; indicazione del "**maximum process**" applicabile [danno irreversibile] **e non "optimum process"** [problema per la durata del prodotto tessile e relativo impatto ambientale]; disponibilità di metodi di prova riconosciuti per verificare la corretta etichettatura

Etichettatura di manutenzione - *La Norma di riferimento* *UNI EN ISO 3758/2012 (volontaria) - i simboli GINETEX*

3.1.2. SIMBOLI PRINCIPALI

3.1.2.1. LAVAGGIO



Figure 1 — Washing, general (Application of ISO 7000 – 3085)

3.1.2.2. CANDEGGIO



Figure 2 — Bleaching by any agents (Application of ISO 7000 – 3098)

3.1.2.3. ASCIUGATURA




Figure 3

3.1.2.4. STIRATURA



Figure 4 — Ironing, general (Application of ISO 7000 – 3081)

3.1.2.5. LAVAGGIO A SECCO



Figure 5

3.1.3. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

3.1.3.1. TRATTAMENTO DELICATO



Figure 6

3.1.3.2. TRATTAMENTO MOLTO DELICATO



3.1.3.3. TEMPERATURE DELTRATTAMENTO

The temperature in connection with the symbol in 3.1.2.1 is given as a figure representing degrees Celsius (30, 40, 50, 60, 70 or 95) without the designation °C.

Dots are used to define the temperature of the treatment with the symbols for drying (3.1.2.3) and ironing and pressing (3.1.2.4). The definitions of the number of dots in each case are given in Tables 3 and 5 for symbols.

In addition, dots may be used with the washing symbol (3.1.2.1) together with the washing temperatures, in degrees Celsius (°C), to give national information about the temperatures, see Clause B.4.



Figure 8

3.1.3.4. TRATTAMENTO NON PERMESSO

The St. Andrew's cross superimposed on any of the five main symbols means that the treatment represented by that symbol shall not be permitted.



Figure 9

Etichettatura di manutenzione

i simboli Ginetex (ISO)



Lavaggio a umido

(temperature previste: 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 95 gradi centigradi)




Symbol	Washing process	Registration No.	Symbol	Washing process	Registration No.
	— maximum washing temperature 40 °C — mild process	Application of ISO 7000 – 3090		— maximum washing temperature 95 °C — normal process	Application of ISO 7000 – 3097
	— maximum washing temperature 40 °C — very mild process	Application of ISO 7000 – 3091		— maximum washing temperature 70 °C — normal process	Application of ISO 7000 – 3096
	— maximum washing temperature 30 °C — normal process	Application of ISO 7000 – 3086		— maximum washing temperature 60 °C — normal process	Application of ISO 7000 – 3094
	— maximum washing temperature 30 °C — mild process	Application of ISO 7000 – 3087		— maximum washing temperature 60 °C — mild process	Application of ISO 7000 – 3095
	— maximum washing temperature 30 °C — very mild process	Application of ISO 7000 – 3088		— maximum washing temperature 50 °C — normal process	Application of ISO 7000 – 3092
	— wash by hand — maximum temperature 40 °C	Application of ISO 7000 – 3125		— maximum washing temperature 50 °C — mild process	Application of ISO 7000 – 3093
	— do not wash	Application of ISO 7000 – 3123		— maximum washing temperature 40 °C — normal process	Application of ISO 7000 – 3089

Etichettatura di manutenzione

i simboli Ginetex (ISO)



Candeggio

Symbol	Bleaching process	Registration No.
	— any bleaching agent allowed	Application of ISO 7000 – 3098
	— only oxygen/non-chlorine bleach allowed	Application of ISO 7000 – 3099
	— do not bleach	Application of ISO 7000 – 3124

Candeggiare con qualsiasi prodotto ossidante: sodio ipoclorito e perossido di idrogeno ...

Candeggiare solo con prodotti ossidanti privi di cloro: perossido di idrogeno ...

Non candeggiare

▪ ... nuovo il simbolo del divieto di qualunque tipo di candeggio ...



Etichettatura di manutenzione

i simboli Ginetex (ISO)






Asciugamento in tumbler

asciugare in tumbler a temperatura normale

asciugare in tumbler a temperatura ridotta

non asciugare in tumbler

Symbol	Tumble drying process	Registration No.
	— tumble drying possible — normal temperature; exhaust temperature max. 80 °C	Application of ISO 7000 – 3108
	— tumble drying possible — low temperature; exhaust temperature max. 60 °C	Application of ISO 7000 – 3107
	— do not tumble dry	Application of ISO 7000 – 3109

Simboli per asciugamento naturali (facoltativi)











Asciugatura appesa

Asciugatura verticale senza spremitura

Asciugatura stesa

Asciugatura stesa senza spremitura

Natural drying process		Natural drying process in the shade	
Symbol	Description Registration No.	Symbol	Description Registration No.
	— line drying Application of ISO 7000 – 3103		— line drying in the shade Application of ISO 7000 – 3104
	— drip line drying Application of ISO 7000 – 3105		— drip line drying in the shade Application of ISO 7000 – 3106
	— flat drying Application of ISO 7000 – 3080		— flat drying in the shade Application of ISO 7000 – 3100
	— drip flat drying Application of ISO 7000 – 3101		— drip flat drying in the shade Application of ISO 7000 – 3102

Asciugatura appesa in ombra

Asciugatura verticale senza spremitura in ombra

Asciugatura stesa in ombra

Asciugatura stesa senza spremitura in ombra

Etichettatura di manutenzione

i simboli Ginetex (ISO)







Stiratura e pressatura

3 punti: 200° C

2 punti: 150° C

1 punto: 110° C
porre attenzione al vapore che
potrebbe causare danni

non stirare

Symbol	Ironing process	Registration No.
	— iron at maximum sole-plate temperature of 200 °C	Application of ISO 7000 – 3112
	— iron at maximum sole-plate temperature of 150 °C	Application of ISO 7000 – 3111
	— iron at maximum sole-plate temperature of 110 °C without steam — steam ironing may cause irreversible damage	Application of ISO 7000 – 3110
	— do not iron	Application of ISO 7000 – 3113

Etichettatura di manutenzione

i simboli Ginetex (ISO)



Lavaggio a secco

(il cerchio indica trattamento professionale)






lavare a secco ciclo normale
(con percloroetilene e)

lavare a secco ciclo delicato
(con percloroetilene e)

lavare a secco ciclo normale
(con idrocarburi)

lavare a secco ciclo delicato
(con idrocarburi)

non lavare a secco

Textile care process		
Symbol	Dry cleaning process	Registration No.
	— professional dry cleaning in tetrachloroethene and all solvents listed for the symbol F — normal process	Application of ISO 7000 – 3117
	— professional dry cleaning in tetrachloroethene and all solvents listed for the symbol F — mild process	Application of ISO 7000 – 3118
	— professional dry cleaning in hydrocarbons (distillation temperature between 150 °C and 210 °C, flash point between 38 °C and 70 °C) — normal process	Application of ISO 7000 – 3115
	— professional dry cleaning in hydrocarbons (distillation temperature between 150 °C and 210 °C, flash point between 38 °C and 70 °C) — mild process	Application of ISO 7000 – 3116
	— do not dry clean	Application of ISO 7000 – 3114

la lettera "P" indica la possibilità di effettuare il lavaggio usando come solventi percloroetilene e i solventi previsti dal simbolo "F"

la lettera "F" indica la possibilità di effettuare il lavaggio usando come solventi solo idrocarburi

Etichettatura di manutenzione

i simboli Ginetex (ISO)



Lavaggio a umido





(il cerchio indica trattamento professionale)

lavaggio a umido ciclo normale

lavaggio a umido ciclo delicato

lavaggio a umido ciclo molto delicato

non lavare a umido

Textile care process		
Symbol	Wet cleaning process	Registration No.
	— professional wet cleaning — normal process	Application of ISO 7000 – 3119
	— professional wet cleaning — mild process	Application of ISO 7000 – 3120
	— professional wet cleaning — very mild process	Application of ISO 7000 – 3121
	— do not professional wet clean	Application of ISO 7000 – 3122

Etichettatura di manutenzione

i simboli Ginetex (ISO)




I simboli devono apparire nel seguente ordine



Lavaggio



Candeggio



Asciugatura






Stiro



Trattamento
professionale

Qualora sia indicato **più di un simbolo di asciugatura** o **più di un simbolo di trattamento professionale**, i simboli dovranno apparire nel seguente ordine:



Qualora **uno** dei cinque simboli principali **non venga indicato**, si intende che **qualsiasi** trattamento di manutenzione previsto da quel simbolo può essere utilizzato.

Etichettatura di manutenzione *uso di frasi aggiuntive*



Allegato C: **Esempi di frasi aggiuntive che possono accompagnare i simboli - le frasi devono essere ridotte al minimo**

- ✓ Lavare separatamente;
- ✓ Lavare con colori simili
- ✓ Lavare prima dell'uso
- ✓ Lavare a rovescio
- ✓ Stirare solo a rovescio
- ✓ Non stirare gli elementi decorativi
- ✓ Non stirare a vapore
- ✓ Asciugare lontano da fonti di calore dirette
- ✓

Etichettatura di manutenzione

le prove



Allegato A: **Caratteristiche e metodi di prova per la corretta selezione dei simboli di manutenzione**

▪ ***Machine (full scale) methods***

Metodi di prova in cui si applicano procedure standardizzate simili a quelle utilizzate nella pratica quotidiana:

- ✓ Lavaggio e asciugatura: ISO 6330;
- ✓ Lavaggio a secco: ISO 3175-2 e ISO 3175-3;
- ✓ Trattamento professionale a umido: ISO 3175-4

Per valutare:

- Stabilità dimensionale;
- Aspetto cuciture;
- Pilling etc...

Etichettatura di manutenzione *le prove*



Allegato A: Caratteristiche e metodi di prova per la corretta selezione dei simboli di manutenzione

- ***Laboratory methods***
Metodi di prova in cui si utilizza strumentazione di laboratorio per simulare le procedure utilizzate nella pratica quotidiana:
- ✓ **Solidità del colore:**
principi generali (ISO 105-A01);
scale dei grigi (ISO 105-A02, ISO 105-A03);
metodi specifici (solidità del colore allo stiro – ISO-X11 etc..)

Etichettatura di manutenzione

le prove – Tabella A.1

Characteristics, test methods and evaluation methods

Caratteristiche, metodi di prova e metodi di valutazione finale



Characteristics	Test methods	Evaluation methods
Colour fastness (see Tables A.2, A.3, A.5, A.6, A.7) Solidità del colore	Laboratory methods	ISO 105-A01, ISO 105-A02, and ISO 105-A03
Dimensional change Variazione dimensionale	Full-scale methods Washing, tumble drying: ISO 6330; Dry cleaning: ISO 3175-2 and ISO 3175-3; Wet cleaning: ISO 3175-4	ISO 3759, ISO 5077
Appearance of seams Aspetto delle cuciture		ISO 7770, ISO 15487
Retention of permanent creases Formazione di pieghe permanenti		ISO 7769, ISO 15487
Smoothness appearance Uniformità dell'aspetto		ISO 7768, ISO 15487
Surface Superficie		ISO 12947-4 ISO 15487
Pilling and fuzzing Groigli e sfioccatura		ISO 12945-1 or ISO 12945-2
Flock loss Perdita di fiocco/pelo		-
Fuzziness of velvets and synthetic furs Sfioccatura del velluto e di pellicce sintetiche		-
Hardening of coated fabrics Indurimento dei tessuti rivestiti e laminati		-
Delamination of coated and laminated fabrics Delaminazione di tessuti spalmati e laminati		ISO 2411
Separation of fusible Separazione di fodere applicate a caldo/pre-incollati con presse applicati a ≠ temperature		-
Hand modifications Variazione della mano		-
Yarn slippage, fraying of seams Sfilacciamento delle cuciture		ISO 13936-1, ISO 13936-2 and ISO 13936-3

lavaggio

Test lavaggio

Test solidità del colore

Table A.2 — Washing

Symbol	Full-scale method		Colour fastness laboratory method
	reference	washing conditions	
	ISO 6330	Normal agitation at 92 °C ^a	ISO 105-C06 and/or ISO 105-C08
	ISO 6330	Normal agitation at 70 °C	ISO 105-C06 and/or ISO 105-C08
	ISO 6330	Normal agitation at 60 °C	ISO 105-C06 and/or ISO 105-C08
	ISO 6330	Mild agitation at 60 °C	ISO 105-C06 and/or ISO 105-C08
	ISO 6330	Normal agitation at 50 °C	ISO 105-C06 and/or ISO 105-C08
	ISO 6330	Mild agitation at 50 °C	ISO 105-C06 and/or ISO 105-C08
	ISO 6330	Normal agitation at 40 °C	ISO 105-C06 and/or ISO 105-C08
	ISO 6330	Mild agitation at 40 °C	ISO 105-C06 and/or ISO 105-C08
	ISO 6330	Gentle agitation at 40 °C	ISO 105-C06 and/or ISO 105-C08
	ISO 6330	Normal agitation at 30 °C	ISO 105-C06, Test number A1S or A2S
	ISO 6330	Mild agitation at 30 °C	ISO 105-C06, Test number A1S or A2S (without steel balls)
	ISO 6330	Gentle agitation at 30 °C	ISO 105-C06, Test number A1S or A2S (without steel balls)
	ISO 6330	Gentle agitation by hand at 40 °C	ISO 105-C06, Test number A1S or A2S (without steel balls)

^a Washing machine limitation.



candeggio

Table A.3 — Bleaching


Symbol	Full-scale method	Colour fastness laboratory method
	ISO 6330	ISO 105-N01
	ISO 6330	ISO 105-C09



Riferimento Standard Qualità

Marzo 2013 – Rel. 5.0

Tessuti ortogonali (tradizionali)	
Variazione dimensionale al lavaggio domestico	
Norma di riferimento ISO 6330	+/- 2 ÷ 4% In funzione della fibra /struttura
Variazione dimensionale in seguito al vaporizzo	
Norma di riferimento DIN 53894-2 (piatto aperto)	+/- 2 ÷ 3% In funzione della fibra /struttura
Tessuti a maglia	
Variazione dimensionale al lavaggio domestico	
Norma di riferimento ISO 6330	+ 3 ÷ - 6% In funzione della fibra /struttura
Variazione dimensionale in seguito al vaporizzo	
Norma di riferimento DIN 53894-2 (piatto aperto)	+ 3 ÷ - 3% In funzione della fibra /struttura



Solidità fibre naturali

1/A Cotone

2/A Lana

3/A Seta

1/A - SOLIDITÀ	NORMA	INDICE MINIMO	
		Degradazione	Scarico
Al lavaggio domestico e commerciale (60°C)	UNI EN ISO 105 C06	4	4-5
Alla sbianca con perossidi	UNI EN ISO 105 N02	4	4
Alla sbianca con ipoclorito	UNI EN 20105 N01	4	
2/A - SOLIDITÀ	NORMA	INDICE MINIMO	
		Degradazione	Scarico
Al lavaggio a mano a 40°C (50°C per lana trattata)	UNI EN ISO 105 C06	4	4
Alla sbianca con perossidi	UNI EN ISO 105 N02	4	4/5
3/A - SOLIDITÀ	NORMA	INDICE MINIMO	
		Degradazione	Scarico
Al lavaggio a mano a 40°C	UNI EN ISO 105 C06	4	4/5
Al lavaggio a 50°C	UNI EN ISO 105 C06	4	4/5

Riferimento Standard Qualità

Marzo 2013 – Rel. 5.0

4/A1 - SOLIDITÀ	NORMA	INDICE MINIMO	
		Degradazione	Scarico
Al lavaggio domestico e commerciale (30°C)	UNI EN ISO 105 C06	3-4	3
Alla sbianca con perossidi	UNI EN ISO 105 N02	Non applicabile	Non applicabile

4/A2 - SOLIDITÀ	NORMA	INDICE MINIMO	
		Degradazione	Scarico
Al lavaggio a mano 40°C	UNI EN ISO 105 C06	4	4
Al lavaggio 50°C	UNI EN ISO 105 C06	4	4
Alla sbianca con perossidi	UNI EN ISO 105 N02	Non applicabile	

4/A3 - SOLIDITÀ	NORMA	INDICE MINIMO	
		Degradazione	Scarico
Al lavaggio a mano 40°C	UNI EN ISO 105 C06	4	4
Al lavaggio 50°C (60°C per alcuni capi sportivi)	UNI EN ISO 105 C06	4	4
Alla sbianca con perossidi	UNI EN ISO 105 N02	4	4/5

4/A4 - SOLIDITÀ	NORMA	INDICE MINIMO	
		Degradazione	Scarico
Al lavaggio a domestico e commerciale a 60°C	UNI EN ISO 105 C06	3-4	4
Alla sbianca con perossidi	UNI EN ISO 105 N02	4	4

Solidità fibre chimiche

4/A1 Acetato di cellulosa

4/A2 Poliammide

4/A3 Poliestere



4/A4 Acrilica

Standard  Qualità

Asciugatura

Test asciugatura (metodi)

Table A.4 — Tumble drying

Symbol	Full-scale method
	ISO 6330
	ISO 6330











Tumbler
Asciugatura
appesa

Test asciugatura (metodi)

Test asciugatura (metodi)

Table A.5 — Natural drying

Symbol	Full-scale method	Colour fastness laboratory method
	ISO 6330	ISO 105-B02
	ISO 6330	ISO 105-B02
	ISO 6330	ISO 105-B02
	ISO 6330	ISO 105-B02
	ISO 6330	ISO 105-B02
	ISO 6330	ISO 105-B02
	ISO 6330	ISO 105-B02
	ISO 6330	ISO 105-B02



stiro

Test solidità del colore

Table A.6 — Ironing

secco umido bagnato

Symbol	Test method	Colour fastness method	Staining/change in colour		
			dry	damp	wet
	At the moment no method exists	ISO 105-X11 (200 °C)	a	a	a
	At the moment no method exists	ISO 105-X11 (150 °C)	a	a	a
	At the moment no method exists	ISO 105-X11 (110 °C)	a	b	b
^a Should be tested. ^b No test needed.					

Test lavaggio

Table A.7 — Professional textile care

Test solidità del colore

Symbol	Full-scale method	Colour fastness laboratory method ^a
A.7.1 Dry cleaning process		
	ISO 3175-2	ISO 105-D01
	ISO 3175-2	ISO 105-D01
	ISO 3175-3	ISO 105-D01, method to be modified to use appropriate solvent
	ISO 3175-3	ISO 105-D01, method to be modified to use appropriate solvent
A.7.2 Wet cleaning process		
	ISO 3175-4	ISO 105-C06, Test number A1S
	ISO 3175-4	ISO 105-C06, Test number A1S
	ISO 3175-4	ISO 105-C06, Test number A1S
^a Other tests that might be useful to evaluate possible dye transfer or colour fastness problems are ISO 105-D02 (fastness to rubbing — organic solvents) for dry cleaning and ISO 105-X12 (fastness to rubbing — wet) for wet cleaning.		



stiro



Trattamento professionale



Etichettatura di manutenzione *le caratteristiche dell'etichetta*



I simboli di manutenzione devono essere **posti direttamente o sull'articolo o sull'etichetta.**

Quando ciò non è possibile, è sufficiente indicare le istruzioni di manutenzione **sul packaging.**

Le etichette devono essere costituite da un **materiale adatto con una resistenza ai cicli di trattamenti di manutenzione indicati in etichetta almeno uguale a quella dell'articolo sul quale sono poste**

Le etichette e i simboli devono essere **leggibili** per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Etichettatura di manutenzione

Note tecniche - GINETEX

GINETEX – I paesi membri

Austria, Belgio, Brasile, Repubblica Ceca,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia,
Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna,
Svizzera, Tunisia, Regno Unito